









LINEA B

VERSO LA TRANSIZIONE AMMINISTRATIVA

Funzioni e organizzazioni del SUAP e la gestione del procedimento unico

Carmen luvone

6 febbraio 2025



D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112

Titolo II: Sviluppo economico e attività produttive Conferimenti ai comuni e sportello unico per le attività produttive Artt. 23-26.

D. Lgs. n.112 del 1998, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

Art. 23 Conferimento di funzioni ai Comuni

«1. Sono attribuite ai comuni le funzioni amministrative concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

omissis

3. Le funzioni di assistenza sono esercitate prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le attività produttive anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.»

D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112

Art. 24 – Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi.

Ogni Comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.

Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.

I Comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.

Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.

D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112

Art. 25 Procedimento unico

Principio generale : il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive è unico.

L'istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza.

Il procedimento si ispira ai seguenti principi:

- a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento;
- b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi;
- c) facoltà per l'interessato di ricorrere all'autocertificazione per l'attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti; d) facoltà per l'interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l'impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia;

omissis

Corte Costituzionale, sentenza n. 376 del 2002

La disciplina concernente il cosiddetto «sportello unico per le attività produttive», dettata dagli articoli da 23 a 27 del d.lgs. n. 112 del 1998 è fondata sui seguenti principi:

concentrazione in una sola struttura, istituita dal comune della responsabilità dell'unico procedimento attraverso cui i soggetti interessati possono ottenere l'insieme dei provvedimenti abilitativi necessari per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi,

concentrazione nello sportello unico, presso la predetta struttura, dell'accesso a tutte le informazioni da parte dei medesimi soggetti interessati:

Finalità: evitare che la pluralità delle competenze e degli interessi pubblici oggetto di cura in questo ambito si traduca per i cittadini in tempi troppo lunghi e in difficoltà di rapporti con le amministrazioni

Il procedimento unico

Quello che la legge configura è una sorta di « procedimento di procedimenti» un *iter* procedimentale unico in cui confluiscono e si coordinano gli atti e gli adempimenti facenti capo a diverse competenze, richiesti dalle norme vigenti, affinchè l'insediamento produttivo possa legittimamente realizzarsi.

Quelli che erano autonomi provvedimenti diventano «atti istruttori» al fine dell'adozione dell'unico provvedimento conclusivo.

Non vengono meno le distinte competenze e responsabilità delle amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti.

(punto 8 considerato in Diritto)

Corte Costituzionale sentenza n. 376 del 2002

Ciò significa che considerare lo Sportello, quale unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, non comporta uno spostamento di competenza in relazione alla titolarità dei procedimenti, ma semplicemente consente di configurarlo quale "cabina di regia" degli endoprocedimenti funzionali all'adozione del provvedimento finale.

Ciò vuol dire, anche che ciascuna amministrazione è chiamata a partecipare al procedimento unico espletando i propri compiti, assicurando la massima collaborazione ed operando nei tempi tecnici strettamente necessari.

(punto 8 considerato in Diritto)

D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. n. 133 del 2008.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Art. 38 Impresa in un giorno : principi organizzativi

Il comma 3 dispone che si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.,

Principio secondo cui, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento;

Principio generale: l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

Viene assicurato, anche attraverso apposite **misure telematiche**, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma.

D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla L. n. 133 del 2008.

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Art. 38 Impresa in un giorno : i principi

I Comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) dell'art. 38, esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio;

per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

D.P.R. n. 160 del 2010 Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38,comma 3, del Decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133».

Art. 2 Finalità e ambito di applicazione

Il SUAP è individuato quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Casi di esclusione: gli impianti e le infrastrutture energetiche, le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, nonché le infrastrutture strategiche e gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163.

Abrogazione del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447: Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonchè per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

L'uso della telematica per la gestione delle procedure.

Art. 3 Il portale «impresainungiorno»

Le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni e le comunicazioni concernenti le richiamate attività ed i relativi elaborati tecnici e allegati sono presentati esclusivamente in modalità telematica al SUAP competente per il territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto.

Il SUAP provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione.

Il portale «impresainungiorno.gov.it» consente di ottenere informazioni e interoperare telematicamente con gli enti coinvolti mettendo a disposizione dell'imprenditore un punto di accesso telematico che fa riferimento al Comune ove intende avviare o modificare la propria attività

L. n. 180 del 2011, Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese. all'art. 9 recepisce in concetto comunitario di fascicolo d'impresa attuato attraverso i flussi documentali che transitano dal SUAP al registro delle imprese - REA

D.P.R. n. 160 del 2010 Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38,comma 3, del Decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

Art. 4 – Funzioni e organizzazione del SUAP

Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP.

Gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

D.P.R. n. 160 del 2010 Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art. 38,comma 3, del Decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133».

Art. 4 Funzioni e organizzazioni del SUAP

Art. 4 comma 5

«I Comuni possono esercitare le funzioni inerenti al SUAP, in forma singola o associata tra loro, o in convenzione con le Camere di Commercio»

Art. 4, comma 4 - L'ufficio competente per il SUAP ed il relativo responsabile sono individuati secondo le forme previste dagli ordinamenti interni dei singoli Comuni o dagli accordi sottoscritti in caso di associazione, che dispongono anche in ordine alla relativa strutturazione;

Nelle more dell'individuazione del responsabile del SUAP, il ruolo è ricoperto dal Segretario comunale.

Il responsabile del SUAP costituisce il referente per l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti detenuti dal SUAP, anche se provenienti da altre amministrazioni o da altri uffici comunali.

Rimane ferma la responsabilità delle amministrazioni o degli uffici comunali per altri atti, comunque connessi o presupposti, diversi da quelli detenuti dal SUAP.

Funzioni e organizzazione: il rapporto con il SUE

Il SUE sportello unico dell'edilizia art. 5 D.P.R. n. 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.

D.P.R. n. 380 del 2001, Art. 5 «Sportello unico per l'edilizia»:

«Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.

Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.»

Funzioni e organizzazione: il rapporto con il SUE

D.P.R. n. 160/2010, art. 4 Funzioni e organizzazioni del SUAP

Il comma 6 dispone.

«salva diversa disposizione dei comuni....sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva».

Anche in caso di separazione tra SUAP e SUE il titolo abilitativo edilizio richiesto per un impianto produttivo è sempre un endoprocedimento all'interno del procedimento unico che afferisce al SUAP.

Al SUE complete esclusivamente la gestione dell'endoprocedimento edilizio.

Responsabile SUAP e responsabile SUE: la scelta di un unico responsabile o di due responsabili distinti dipende dall'organizzazione interna del Comune.

Tipologie di procedimento gestite dal SUAP

Capo III - Procedimento automatizzato - art. 5 d.p.r. n. 160 del 2010

Il procedimento automatizzato riguarda i casi in cui l'avvio di una attività è soggetta a una semplice segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o SCIA unica.

comma 1 - nei casi di procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione e ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma 1, lett. g), la segnalazione è presentata al SUAP, corredata da tutte le dichiarazioni, attestazioni, le asseverazioni nonché dagli elaboratoti tecnici di cui all'art. 19, comma 1, della L. n. 241 del 1990.

comma 2 - la SCIA nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro delle imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricecuta di cui al successivo comma 4.

comma 4 – il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica con modalità informatica la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'allegato tecnico di cui all'art. 12,commi 5 e 6.

Tipologie di procedimento gestite dal SUAP

Capo III - Procedimento automatizzato - art. 5 d.p.r. n. 160 del 2010

comma 6 – la ricevuta automatica di presentazione della SCIA costituisce **titolo abilitativo per l'avvio immediato dell'attività** ai sensi dell'art. 19, comma 2, della l. n. 241 del 1990.

Il SUAP e gli enti coinvolti dal SUAP, svolgono le verifiche sostanziali sulle dichiarazioni e asseverazioni allegate alla SCIA nei termini stabiliti dalla legge. In caso di verifica negativa sulla presenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività viene disposto il divieto di prosecuzione della stessa.

comma 8 – applicazione dell'istituto del silenzio assenso. «Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide».

Le tipologie di SCIA: la SCIA unica e la SCIA condizionata, art. 19-bis, L. n. 241 del 1990.

D.P.R. n. 160 del 2010 regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.

Capo IV Procedimento ordinario

Art. 7 - Procedimento unico

Le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro **trenta giorni dal ricevimento**, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.

Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa Regionale.

Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una **conferenza di servizi** ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore.

Procedimento unico ex art. 7 D.P.R. n. 160 del 2010

"Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 ((a 14-quinquies)) della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.

7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.»

Art. 7, comma 3: nel caso in cui scadano i termini per l'espressione dei pareri o degli altri atti di assenso e questi non siano pervenuti al SUAP, si rinvia all'art. 38 c. 3 lett. h) del d. l. 112/2008, in base al quale il SUAP deve concludere il procedimento anche in loro assenza.

In questo caso, a meno che il parere non sia stato richiesto, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione dei pareri o degli altri atti di assenso richiesti.

Il SUAP coordina le diverse fasi procedimentali verso una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le altre amministrazioni coinvolte, che esercitano le rispettive competenze all'interno del procedimento unico da esso gestito.

Ruolo di autorità procedente del procedimento principale per il rilascio del titolo unico.

All'Autorità competente resta la responsabilità del merito dell'endoprocedimento e del contenuto dell'atto.

D.lgs. N. 127 del 2016, Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124: le novità per il SUAP

L'art. 3 del d.lgs. n. 127 del 2016 ha modificato la disciplina della conferenza di servizi nell'ambito del SUAP incidendo sia sulla norma istitutiva (art. 38, comma 3 del d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008), sia sul regolamento di attuazione (d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160).

Le soppressioni apportate al comma 3 dell'art. 38 del d. l. n. 112 del 2008 e ai commi 2 e 3 dell'art. 7 del d.p.r. n. 160 rendono obbligatoria l'indizione della conferenza di servizi.

Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni, viene sempre indetta la conferenza semplificata senza riunioni.

La procedura temporanea della c.d.s. semplificata, asincrona accelerata (**D.L. 76/2020 decreto semplificazioni e D.L. 13/2023**).

La mancata proroga della conferenza di servizi semplificata.

(rinvio all'intervento successivo sull'argomento)

SUAP Regione Piemonte

Si prevede la gestione interamente telematica della domanda, dalla presentazione della pratica a carico del richiedente alla gestione della stessa a carico dell'ufficio SUAP e degli enti terzi coinvolti nell'istruttoria, nel rispetto dei requisiti stabiliti da:

DPR 160/2010 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

- **D.** Lgs 126/2016 Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124
- **D.** Lgs. n. 127/2016 Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124
- **D. Lgs. n 222/2016** Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124

https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/suappiemonte-dpr-1602010

Suap / SUE Regione Marche

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Suap-e-Sue-Comuni

«Il **SUAP è l'acronimo di Sportello Unico per le Attività Produttive**. Si tratta di una struttura comunale che si occupa di gestire e semplificare le pratiche amministrative legate alle attività produttive, commerciali e artigianali, fornendo informazioni, autorizzazioni e permessi necessari per l'avvio, la modifica e la cessazione di tali attività.

Il **SUAP** rappresenta uno strumento fondamentale per le imprese, in quanto permette loro di ridurre i tempi e i costi burocratici e di interagire con un unico interlocutore per tutte le pratiche amministrative. Inoltre, il **SUAP** promuove la semplificazione amministrativa e la trasparenza delle procedure, favorendo così lo sviluppo economico del territorio.

Nel rispetto della normativa vigente, lo Sportello Unico per le Attività Produttive è una funzione obbligatoria, che i Comuni possono esercitare in forma singola, in forma associata con altri Comuni oppure in convenzione con la Camera di Commercio competente per territorio.»

Suap / SUE Regione Marche

https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Suap-e-Sue-Comuni

«Lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) è un servizio comunale che si occupa di semplificare e accelerare le pratiche amministrative relative all'edilizia. Il suo obiettivo principale è quello di facilitare la realizzazione di interventi edilizi da parte dei privati cittadini, riducendo i tempi e i costi di gestione delle pratiche burocratiche.

Il **SUE** permette di presentare tutte le richieste e le autorizzazioni necessarie per la realizzazione di interventi edilizi in un unico sportello, che funge da intermediario tra il privato cittadino e le varie autorità preposte alla verifica dei requisiti e alla rilascio delle autorizzazioni.

In questo modo, il **SUE** riduce le tempistiche per l'ottenimento dei permessi e semplifica le procedure amministrative, consentendo ai cittadini di risparmiare tempo e denaro.»

Legge regionale 29 aprile 2011 n. 7, Attuazione della Direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la semplificazione dell'azione amministrativa. Legge comunitaria regionale 2011 Art. 1 : sistema regionale dei SUAP

Sportelli SUAP e nuove specifiche tecniche di interoperabilità

G.U. del 25 novembre 2023. Pubblicazione dell'apposito decreto interministeriale per la digitalizzazione del SUAP (DM 26.settembre 2023).

https://www.mimit.gov.it/it/normativa/decreti-interministeriali/decreto-interministeriale-26-settembre-2023-suap-specifiche-tecniche-delle-modalita-telematiche-di-comunicazione-e-trasferimento-dati

Si tratta di un progetto finalizzato a raggiungere la piena interoperabilità degli Sportelli unici per le attività produttive e, dunque, a standardizzare le relative procedure amministrative così da offrire a cittadini e imprese servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili.

Agenda per la semplificazione 2024 2026

https://www.funzionepubblica.gov.it/semplificazione/lagenda-la-semplificazione

L'Agenda per la semplificazione è uno strumento strategico per attuare gli interventi previsti in materia di semplificazione amministrativa ed anche per superare i «Colli di bottiglia» che caratterizzano le procedure complesse.

Metodo di lavoro: concertazione e coordinamento tra Governo, Regioni ed Enti Locali.

Gli ambiti strategici:

semplificazione e reingegnerizzazione delle procedure;

velocizzazione delle procedure;

la digitalizzazione;

l'individuazione di alcuni settori chiave del Piano di rilancio: tutela ambientale e green economy; l'edilizia e la rigenerazione urbana, la banda ultra larga e gli appalti.

La digitalizzazione: prerequisito essenziale per migliorare l'accesso alle procedure e garantirne la gestione efficace ed efficiente, in particolare, dei procedimenti SUAP e SUE.